

VIII.

TORNATA DEL 17 APRILE 1902

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Comunicazioni — Congedo — Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanze — Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 5) — Dichiarazione del senatore Paternò — Raccomandazione del senatore Astengo e risposta del ministro dell'interno — Approvazione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 10) — votazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione — Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.

La seduta è aperta alle ore 16 e 30.

Sono presenti i ministri dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura di un messaggio del presidente della Corte dei conti.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« In adempimento al disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare all'E. V. che nella prima quindicina del mese corrente non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione *con riserva*.

« Il Presidente
« G. FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al presidente della Corte dei conti di questa partecipazione.

Il Prefetto di Palazzo scrive:

« Eccellenza,

« Stante una lieve indisposizione di Sua Maestà il Re, mi reco a dovere d'informare V. E. che il ricevimento fissato per domenica, 20 corrente mese, è contromandato ad altro giorno da stabilirsi.

« Firmato: GIANOTTI ».

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Arrivabene chiede un congedo di dieci giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Fissazione di giorno per svolgimento d'interpellanze.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, lo prego di dichiarare se accetta l'interpellanza del senatore Codronchi, già annunciata, e quando creda di potervi rispondere.

BALENZANO, *ministro dei lavori pubblici*. Sono interamente a disposizione dell'onorevole Codronchi e del Senato; siamo però d'accordo con l'interpellante di discutere la sua interpellanza nella tornata di martedì, e dopo che si saranno svolte le altre, salvo a rimandarla al giorno successivo, nel caso che non fosse possibile svolgerla martedì stesso.

PRESIDENTE. L'interpellanza del senatore Codronchi sarà quindi svolta dopo le altre delle quali ora discorrerò.

Il Senato ricorderà che in una precedente seduta furono annunziate alcune domande d'interpellanza dei senatori Paternò, Miceli ed Odescaichi. Il presidente del Consiglio, con sua lettera a me diretta, proporrebbe che le due domande d'interpellanza dei senatori Miceli e Paternò, insieme a quella già presentata dal senatore Guarneri, a cui si è accostato anche l'onorevole Astengo, siano messe all'ordine del giorno della seduta di martedì prossimo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito, anche riguardo all'interpellanza dell'onor. Odescaichi, a cui risponderà l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio, se sarà terminata nell'altro ramo del Parlamento la discussione del progetto di legge degli infortuni sul lavoro.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato » (N. 5).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sui ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato ».

Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 5).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PATERNÒ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PATERNÒ. Ho chiesto la parola per fare una sola dichiarazione.

Quando nella passata Sessione questo disegno di legge venne discusso in Senato, io esposi le ragioni per le quali ero contrario al primo articolo; però il Senato mi diede torto. Oggi, in omaggio al voto del Senato, non ritornerò ad

esporre le ragioni per le quali ero contrario a quell'articolo della legge; però dichiaro che la mia opinione non è mutata e che perciò voterò contro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il numero dei Ministeri può essere modificato soltanto con legge speciale.

(Approvato).

Art. 2.

I ruoli organici e gli stipendi dei funzionari ed impiegati governativi, civili e militari, la cui nomina all'impiego è fatta per decreto reale, possono essere modificati soltanto con leggi speciali.

(Approvato).

Art. 3.

Le modificazioni ai ruoli organici del personale che percepisce assegni sul bilancio dello Stato, la cui nomina all'impiego o servizio non richiede un decreto reale, possono farsi con disposizioni del potere esecutivo, ma saranno attuate solo quando i fondi occorrenti sieno stati concessi colle leggi di bilancio.

(Approvato).

Art. 4.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

ASTENGO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO, *relatore*. Ora che è approvato di nuovo dal Senato questo disegno di legge, a me non rimane che rivolgere una preghiera all'on. ministro dell'interno, e cioè che questo progetto abbia il suo corso, e che non venga dimenticato nella Camera dei deputati come accadde l'altra volta, perchè è una necessità, anche per rispetto al Senato, che esso sia presto legge dello Stato.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *ministro dell'interno*. Come vede il senatore Astengo, il Ministero ha fatto il possibile perchè la votazione per parte del Senato avvenisse nel più breve tempo possibile.

Questo progetto di legge sarà presentato subito alla Camera dei deputati. Naturalmente io non posso promettere il fatto altrui, posso però promettere che per parte del Ministero si farà il possibile perchè abbia sollecito corso. Aggiungo poi che il Governo non fa un grande sforzo in questo, inquantochè noi eseguiamo già questo progetto come se fosse legge dello Stato; e le variazioni di organico ora le presentiamo all'approvazione del Parlamento con legge speciale.

ASTENGO, *relatore*. Ringrazio il ministro di questa sua dichiarazione.

Approvazione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra » (N. 10).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Prevenzione e cura della pellagra ».

Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 10).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È vietato vendere, ritenere per vendere, somministrare sotto qualsiasi forma a chicchessia:

a) granturco immaturo, non bene essiccato, ammuffito, od in qualsiasi altro modo guasto, sia in grani che in farina;

b) tutti i prodotti ottenuti da siffatta farina e quelli che sebbene preparati con farina normale e sana, siano in seguito ammuffiti o comunque guastati.

(Approvato).

Art. 2.

È vietata l'introduzione nel Regno per uso alimentare del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti, anche se l'avaria sia avvenuta durante il viaggio di trasporto o nei magazzini di deposito.

(Approvato).

Art. 3.

La circolazione nel Regno, la macinazione e la utilizzazione del granturco e dei suoi derivati guasti od imperfetti per altro uso che non sia l'alimento dell'uomo, sono soggette ad autorizzazione del prefetto o delle autorità locali, alle condizioni fissate dal regolamento.

La mancanza di autorizzazione dà luogo al sequestro immediato del genere, senza pregiudizio delle sanzioni penali.

(Approvato).

Art. 4.

Le contravvenzioni ai tre precedenti articoli saranno denunciate all'autorità giudiziaria dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e saranno punite con ammenda da lire 51 a lire 2000.

L'ufficiale sanitario comunale, oltre che al sindaco e al medico provinciale, denuncierà direttamente all'autorità giudiziaria le trasgressioni alla presente legge e al corrispondente regolamento, le quali importino applicazione di pena.

(Approvato).

Art. 5.

I proventi delle contravvenzioni andranno a beneficio delle istituzioni locali per la prevenzione e la cura della pellagra.

(Approvato).

Art. 6.

Gli ufficiali sanitari e i vigili sanitari avranno facoltà di visitare i depositi dei negozianti di granaglie e di farine, gli opifici dei mugnai, i panifici ed i pastifici per assicurare l'osservanza della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Ogni caso di pellagra anche incipiente deve essere denunziato nei modi stabiliti dagli articoli 45 e 47 della legge sulla sanità pubblica 22 dicembre 1888, n. 5849.

(Approvato).

Art. 8.

I Comuni dove sia stata accertata endemia pellagrosa saranno sottoposti al regime speciale dell'art. 9 e seguenti della presente legge.

La dichiarazione di applicazione degli articoli stessi è fatta con decreto motivato del Prefetto, inteso il parere del Consiglio provinciale di sanità. Essa è esecutiva dal giorno della notificazione amministrativa al sindaco, che deve pubblicarla nello stesso giorno.

(Approvato).

Art. 9.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra sono assoggettate alla vigilanza ed alle prescrizioni delle autorità governative e locali la essiccazione, la conservazione e la consumazione alimentare del granturco e suoi derivati.

Le norme provvisorie per la immediata esecuzione del presente articolo e dei seguenti, e i regolamenti speciali per disciplinarla in modo permanente, saranno approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, intesi il Consiglio provinciale di sanità ed anche i Comizi agrari ed altri Istituti agricoli legalmente esistenti nella provincia, per la parte culturale.

(Approvato).

Art. 10.

Nei comuni dichiarati colpiti da pellagra i municipi costruiranno ed eserciteranno un essiccatoio per granturco di capacità corrispondente al bisogno alimentare locale.

L'esercizio dell'essiccatoio è gratuito.

Le spese di costruzione e di esercizio sono obbligatorie per il comune.

All'impianto dell'essiccatoio sono applicabili le norme e i benefici stabiliti dalla legge 8 febbraio 1900, n. 50, per i prestiti di favore per opere pubbliche d'igiene.

Inoltre il comune dovrà destinare un locale a giudizio dell'ufficiale sanitario igienicamente

adatto al deposito e alla buona conservazione del granturco o della farina di proprietà privata degli abitanti che manchino di case sane e per la quantità corrispondente al bisogno dell'alimentazione famigliare.

L'adattamento del locale, l'esercizio del deposito e, occorrendo, la spesa del fitto saranno a carico del comune.

(Approvato).

Art. 11.

La Giunta comunale forma e tiene in corrente l'elenco dei pellagrosi poveri, ai quali le famiglie sieno impotenti a procacciare l'alimentazione curativa.

L'alimentazione curativa dei poveri malati di pellagra è obbligatoria.

(Approvato).

Art. 12.

Alle spese dell'alimentazione curativa si provvede:

a) col prodotto della beneficenza privata ;
b) col concorso eventuale degli enti e degli Istituti pubblici ;

c) col provento delle ammende di cui all'art. 5 ;

d) col concorso del comune e della provincia nella misura che sarà determinata ogni anno col Decreto Reale di reparto delle spese.

I proventi di cui alle lettere a e b andranno a diminuzione della quota del comune.

(Approvato).

Art. 13.

I malati poveri per i quali sia accertata la insufficienza o la inefficacia della cura a domicilio devono essere ricoverati in pellagrosari, in ospedali o in altri locali opportunamente ordinati.

Le spese di ricovero e di cura saranno a carico della provincia, quelle del trasporto a carico del comune.

(Approvato).

Art. 14.

Nei modi e colle forme determinate dal regolamento, potranno, per decreto ministeriale, essere chiamati i Comitati provinciali o locali

od essere costituite Commissioni pellagologiche provinciali o comunali per coadiuvare le autorità locali nell'applicazione della presente legge.

Ai loro componenti potranno essere delegati incarichi speciali per la difesa preventiva e per la cura della pellagra, come per la introduzione di migliori pratiche agricole.

(Approvato).

Art. 15.

In caso di esitanza o di rifiuto da parte di qualche comune all'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente legge, provvederà il Prefetto colle facoltà a lui demandate dalla legge comunale e provinciale, col concorso, per quanto occorra, della Giunta provinciale amministrativa.

(Approvato).

Art. 16.

Per l'attuazione dei provvedimenti preventivi, come per i curativi, i comuni e le provincie possono unirsi in consorzio secondo le circostanze locali e le loro convenienze.

(Approvato).

Art. 17.

Sul bilancio del Ministero dell'interno sarà stanziata annualmente in apposito capitolo, la somma di L. 100,000 per sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra.

Uguale stanziamento sarà fatto sul bilancio del Ministero di agricoltura e commercio per incoraggiamento e aiuti ad istituti preventivi di indole economica e per miglioramento delle pratiche agrarie.

(Approvato).

Art. 18.

Nei comuni dichiarati colpiti dalla pellagra, il Ministero delle finanze è autorizzato a far distribuire gratuitamente ai pellagrosi poveri ed alle loro famiglie per uso esclusivo di consumo alimentare, il sale loro occorrente nelle quantità indicate, sulla propria responsabilità, dall'ufficiale sanitario.

La destinazione del sale distribuito ad uso diverso dall'indicato sarà punita come contravvenzione alla privativa, giusta la legge 15 giugno 1865, n. 6397.

(Approvato).

Art. 19.

Alla esecuzione della presente legge sarà provveduto con regolamento approvato con Decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e dell'agricoltura e commercio, inteso il Consiglio superiore di sanità.

(Approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei due disegni testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore segretario Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Disposizioni sui ruoli organici dell'amministrazione dello Stato:

Senatori votanti	74
Favorevoli	59
Contrari	14
Astenuti	1

Il Senato approva.

Prevenzione e cura della pellagra:

Senatori votanti	74
Favorevoli	65
Contrari	8
Astenuti	1

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXI — 2^a SESSIONE 1902 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1902**Avvertenza del Presidente in ordine ai lavori del Senato.**

PRESIDENTE. Debbo dichiarare al Senato che non abbiamo più materia pronta per la discussione.

Gran mercè se abbiamo un progetto di legge per gli Uffici, i quali si aduneranno domani alle quindici per prenderlo in esame.

Aspettando con fiducia che il Ministero si disponga a presentare nuovi disegni di legge al Senato, avverto che il Senato stesso sarà convocato a domicilio.

Molto probabilmente la prossima seduta potrà aver luogo lunedì, nel qual caso faccio speciale preghiera ai signori senatori di volervi intervenire.

La seduta è sciolta (ore 17 e 40).

Licenziato per la stampa il 21 aprile 1902 (ore 15)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

